Richiesta di informazione ai sensi dellâ??art. 213 c.p.c.: il giudice non puÃ² sanare lâ??inerzia di una parte

Descrizione

Eâ?? oramai una prassi quella di veder formulate dalle compagnie di assicurazioni richieste di acquisire informazioni ai sensi dellâ??art. 213 c.p.c. o di chiedere lâ??esibizione di eventuali documenti ex art. 210 c.p.c.. Ed il piÃ¹ delle volte il giudice aderisce a tali istanze solo per avere un quadro istruttorio piÃ¹ completo. Ma la Corte di Cassazione ritiene tale procedere del tutto scorretto. Con la sentenza del 5 agosto 2025 n. 22584 illustra i motivi di tale sua posizione. Nel caso in oggetto si trattava di istanze istruttorie che consistevano nella sollecitazione rivolta al Giudice di acquisire informazioni ai sensi dellâ??articolo 213 c.p.c. presso lâ??Agenzia delle Entrate e presso lâ??Inps, affinchÃ© la prima rendesse noti i redditi della vittima a partire dal decennio anteriore allâ??infortunio; il secondo rendesse noto se la vittima godesse di provvidenze a carico dellâ??ente previdenziale.

Orbene il Collegio rileva che: â??***le richieste di informazioni alla P.A. non possono essere invocate per sopperire alle carenze istruttorie della parte istante***. *Ma* ***tutti gli atti in possesso delle pubbliche amministrazioni, ivi compresi quelli concernenti le posizioni fiscali e previdenziali, possono essere acquisiti da chi vi abbia un interesse giuridicamente protetto, e lâ??esigenza di acquisire quegli atti per difendersi in giudizio costituisce per lâ??appunto un interesse giuridicamente protetto***. *Nulla, pertanto, impediva alla AMTAB di attivarsi ai sensi della L. 241/90 per acquisire i documenti che vanamente richiese al giudice di acquisire*â??

Categoria

1. Legal

Data di creazione
27 Ago 2025